



ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 21.03.2020

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20.03.2020. Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - *Ordinanza contingibile e urgente.*

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

Al fine di contenere i rischi di contagio da Coronavirus quanto segue:

- **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;**

- **nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.**

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

In caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.2 comma 7 e dall'art. 3 del Vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti ordinanze comunali da euro 51,65 a euro 516,46.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

➤ **Alla Stazione Carabinieri di Labro**

➤ **Alla Prefettura di Rieti**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.

Labro, 21.03.2020

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Irene Urbani